



*Ministero dell'Economia e delle Finanze*  
**Ufficio Legislativo-Finanze**  
**Servizio Interrogazioni**

**Question time**  
**in Commissione VI Finanze**  
**n. 5-07902**  
**On. le Giacometto ed altri(FI)**

### **ELEMENTI DI RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti evidenziano che l'art. 5-*decies* del D.L. n. 146 del 2021, modificando il comma 741 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019 (legge di Bilancio 2020), ha stabilito che *“Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale o in comuni diversi, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare”*.

Gli Onorevoli osservano che nella Relazione illustrativa alla disposizione in commento è stato precisato che la stessa ha inteso superare l'orientamento della Corte di Cassazione secondo cui, alla luce della normativa previgente, veniva negato il beneficio dell'esenzione ad ambedue i coniugi che si trovavano nella fattispecie in esame.

Gli Onorevoli lamentano che, nonostante la novità normativa introdotta dal D.L. n. 146 del 2021, i comuni stanno inviando avvisi di accertamento per gli anni 2017-2021, in linea con la predetta interpretazione della Corte di Cassazione.

Infine, gli Onorevoli segnalano che la Corte costituzionale, con comunicazione del 24 marzo 2022 ha reso noto di avere sollevato dinanzi a sé stessa la questione di legittimità costituzionale con riferimento alla disposizione di cui all'articolo 13 del D.L. 201 del 2011 che disconosce il diritto all'esonero dal versamento dell'imposta municipale propria sulla prima casa se uno dei componenti del nucleo familiare ha fissato la residenza in un comune diverso.

Tanto premesso, gli Onorevoli interroganti chiedono quali disposizioni interpretative della norma o sospensive dei procedimenti avviati dai Comuni, il Governo intenda attivare in attesa della cennata decisione della Corte.

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

Occorre innanzitutto precisare che l'art. 1, comma 741 della legge n. 160 del 2019 (come modificato dall'art. 5-*decies* del D.L. n. 146 del 2021) non ha natura interpretativa e, quindi, retroattiva, ma al contrario innovativa e, pertanto, può trovare applicazione solo per l'avvenire.

A tal proposito è opportuno evidenziare che la disposizione di cui al D.L. 146 del 2021 è stata introdotta proprio per escludere, per il futuro, l'incertezza interpretativa ingenerata negli anni pregressi dalla norma originaria e che la portata applicativa della nuova definizione di abitazione principale è stata già oggetto di primi chiarimenti da parte del MEF in occasione di Telefisco 2022 tenutosi in data 31 gennaio 2022.

Acclarata la portata innovativa della disposizione in esame, giova sottolineare che, con riferimento al periodo pregresso 2017-2021, trova applicazione la disciplina previgente, secondo cui alla luce dell'orientamento ormai consolidato della Corte di Cassazione, *“nel caso in cui non è unico il riferimento alla residenza anagrafica e alla dimora abituale del nucleo familiare, l'esenzione non spetta in nessun caso”*-

Sulla base di questo indirizzo interpretativo si giustifica la notifica di avvisi di accertamento da parte dei Comuni fino all'anno d'imposta 2021.

Tuttavia, come gli stessi Onorevoli interroganti hanno rilevato, sulla questione si registra un recente intervento della Corte Costituzionale che, come risulta dal comunicato emesso del 24 marzo 2022, ha sollevato davanti a sé stessa la questione di costituzionalità sulla regola generale stabilita dal quarto periodo dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011.

Nello stesso comunicato si legge infatti che *“la Corte dubita della legittimità costituzionale – in relazione agli articoli 3, 31 e 53 Costituzione – del riferimento alla residenza anagrafica e alla dimora abituale non solo del possessore dell'immobile (com'era nella versione originaria dell'IMU) ma anche del suo nucleo familiare. In tal modo, quest'ultimo potrebbe diventare un elemento di ostacolo all'esenzione per ciascun componente della famiglia che abbia residenza anagrafica ed effettiva dimora abituale in un immobile diverso”*.

Tale impostazione della Corte dovrebbe indurre i comuni ad adottare un atteggiamento di cautela nelle attività di accertamento dell'Imu dovuta per gli anni 2017/2021, tenuto conto che una declaratoria di illegittimità della cennata disposizione da parte della Corte Costituzionale renderebbe illegittima l'azione di recupero dell'imposta posta in essere dai comuni stessi.